

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 aprile 2022, n. 048/Pres.

Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di impiego del vestiario e dell'equipaggiamento in uso al personale della Protezione Civile della Regione per lo svolgimento dell'attività istituzionale, in attuazione dell'articolo 17, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Vestiario ed equipaggiamento
- Art. 3 Tipologia e stagionalità
- Art. 4 Modalità d'uso
- Art. 5 Fornitura, rinnovo e sostituzione dei capi di abbigliamento e dell'equipaggiamento
- Art. 6 Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche e le modalità di impiego del vestiario e dell'equipaggiamento in uso al personale della Protezione Civile della Regione, di seguito denominata Protezione Civile, per lo svolgimento dell'attività istituzionale, in attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di Protezione Civile), di seguito denominata Legge.

Art. 2
(Vestiario ed equipaggiamento)

1. Per le attività istituzionali del sistema regionale di Protezione Civile, al fine di garantire la riconoscibilità degli operatori nei servizi esterni ed interni, con particolare riferimento a quelle relative ai contesti emergenziali di ambito regionale, nazionale o internazionale, nonché in riferimento alle attività esercitative, il personale della Protezione Civile è dotato di vestiario, costituito da un insieme organico di capi di abbigliamento, e di equipaggiamento operativo contrassegnati da etichette nominative, illustrati nell'allegato A al presente regolamento.

2. L'assegnazione del vestiario e dell'equipaggiamento operativo è attuata con decreto del Direttore centrale tenuto conto della tipologia di servizio istituzionale a cui il personale viene assegnato.

Art. 3
(Tipologia e stagionalità)

1. Il vestiario assegnato al personale della Protezione Civile è costituito da:
 - a) vestiario ordinario;
 - b) vestiario operativo.
2. Il vestiario ordinario è destinato all'impiego nei servizi d'istituto interni ed esterni.
3. Il vestiario operativo è destinato all'impiego, nelle appropriate combinazioni, durante le attività esterne di emergenza o di esercitazione.
4. Il vestiario ordinario deve riportare negli indumenti superiori: sulla manica destra il logo del "NUE – 112", sulla manica sinistra la "BANDIERA EUROPEA" e lo "SCUDETTO TRICOLORE"; frontalmente a sinistra il logo della "PROTEZIONE CIVILE REGIONALE", a destra etichetta rimovibile superiore riportante la "PRIMA LETTERA PUNTATA DEL NOME E COGNOME IN ESTESO" ed etichetta rimovibile inferiore riportante "QUALIFICA" e

“SERVIZIO” per Direttore centrale, Vice Direttore centrale, Direttore di Servizio, Posizione Organizzativa e Coordinatore di struttura stabile, mentre per gli altri dipendenti “UFFICIO” di appartenenza.

5. Il vestiario operativo deve riportare negli indumenti superiori: sulla manica destra il logo del “NUE – 112” e il logo della “PROTEZIONE CIVILE REGIONALE”, mentre sulla manica sinistra la “BANDIERA EUROPEA”, lo “SCUDETTO TRICOLORE” e il logo “REGIONE AUTONOMA FVG e DIPARTIMENTO NAZIONALE di PROTEZIONE CIVILE”; frontalmente a destra etichetta rimovibile superiore riportante la “PRIMA LETTERA PUNTATA DEL NOME E COGNOME IN ESTESO” ed etichetta rimovibile inferiore riportante “QUALIFICA” e “SERVIZIO” per Direttore centrale, Vice Direttore centrale, Direttore di Servizio, Posizione Organizzativa e Coordinatore di struttura stabile, mentre per gli altri dipendenti “UFFICIO” di appartenenza.

6. Per il vestiario ordinario sono previste due varianti stagionali: estiva ed invernale, da utilizzare secondo l’andamento climatico. Il Direttore centrale della Protezione Civile stabilisce il cambio stagionale.

7. I modelli, i colori, e le caratteristiche del vestiario nelle varianti ordinaria ed operativa e nelle rispettive versioni stagionali, sono illustrati nell’allegato A al presente regolamento.

8. Tra i capi di abbigliamento elencati nell’allegato A al presente regolamento, il Direttore centrale della Protezione Civile, sulla base di quanto stabilito al comma 9, individua con proprio decreto quelli necessari per lo svolgimento di ciascuna delle tipologie di attività istituzionali.

9. Il Direttore Centrale della Protezione civile, sentiti un rappresentante di ciascun Servizio della Protezione civile, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione regionale o suo delegato e uno dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, definisce le tipologie e le specifiche del vestiario e di tutti i DPI per ciascuna delle attività istituzionali, nelle varianti ordinaria ed operativa e nelle rispettive versioni stagionali.

Art. 4 (Modalità d’uso)

1. Il personale della Protezione Civile utilizza il vestiario assegnato con diligenza e decoro, nel rigoroso rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutte le disposizioni a tal fine impartite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Il personale ha l’obbligo di preservare e mantenere in perfetta efficienza il vestiario ricevuto in dotazione.

2. Il vestiario ordinario, salvo deroghe da parte del Direttore centrale, è indossato nei servizi d’istituto interni ed esterni dal personale individuato per lo svolgimento delle peculiari funzioni operative della Protezione Civile ai sensi dell’articolo 24 del Contratto Collettivo di

comparto del personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2016 - 2018, dal personale in servizio in SOR, dal personale in servizio presso il NUE-112, nonché da personale Dirigenziale, incaricato di posizione organizzativa o di coordinamento di struttura stabile, a cui è assegnato il personale di cui sopra. Il restante personale della Protezione Civile utilizza il vestiario ordinario in occasioni di particolare rilievo individuate con Ordine di servizio del Direttore centrale.

3. Il vestiario operativo, quale DPI, è indossato nelle appropriate combinazioni, dal personale impiegato nelle attività istituzionali secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 3, comma 10.

4. Il personale in servizio presso la Protezione Civile riceve in dotazione il vestiario sulla base di quanto assegnato ai sensi dell'articolo 2, comma 2; il verbale di consegna del vestiario è sottoscritto dal Viceconsegnatario o altro Dipendente incaricato dal Direttore centrale e da ciascun dipendente.

5. Non è consentito portare sui capi di abbigliamento segni distintivi diversi da quelli istituzionalmente previsti e descritti nell'allegato A al presente regolamento.

6. Non è consentito l'utilizzo di capi di abbigliamento ricevuti in dotazione non conforme alle disposizioni del Decreto del Direttore centrale di cui all'articolo 3, comma 8, ovvero congiuntamente ad abiti civili.

7. È consentita la sostituzione o la deroga all'impiego del vestiario ordinario assegnato, ivi comprese le calzature, sulla base di specifica prescrizione del medico competente.

8. Il vestiario in dotazione deve essere utilizzato esclusivamente per l'espletamento dei compiti di servizio; può tuttavia essere indossato nel percorso da casa al luogo di lavoro, anche mediante l'utilizzo di mezzi diversi dal proprio.

9. È vietato cedere sotto qualsiasi forma o titolo o dare comunque in godimento a terzi, tutto o in parte, i capi di abbigliamento assegnati.

Art. 5

(Fornitura, rinnovo e sostituzione dei capi di abbigliamento e dell'equipaggiamento)

1. La Protezione Civile provvede alla fornitura e al rinnovo dei capi di abbigliamento e dell'equipaggiamento necessari al personale per l'espletamento del servizio.

2. Tutto il materiale assegnato in dotazione rimane di proprietà della Protezione Civile.

3. Per il personale della Protezione Civile cui vengono assegnate le dotazioni oggetto del presente Regolamento viene tenuta, a cura del Viceconsegnatario o altro Dipendente

incaricato dal Direttore centrale, una scheda individuale aggiornata dei capi di vestiario e dell'equipaggiamento assegnati.

4. Le modalità e le tempistiche per il rinnovo ordinario delle dotazioni dei capi di abbigliamento e dell'equipaggiamento sono stabilite con decreto del Direttore Centrale della Protezione Civile.

5. Qualora, per cause imputabili al dipendente, la durata del materiale in dotazione sia inferiore al periodo minimo d'uso stabilito, il rinnovo comporta, a carico del dipendente stesso, l'addebito del valore d'inventario o di acquisto dell'oggetto ridotto in proporzione al periodo d'uso.

6. Il dipendente non può ottenere la sostituzione dei capi di vestiario od equipaggiamento che, anche se abbiano raggiunto o superato il periodo minimo d'uso, siano ancora in buono stato di conservazione.

7. Alla sostituzione straordinaria per precoce logorio e deterioramento per comprovati motivi di servizio dei capi di abbigliamento e dell'equipaggiamento in dotazione al personale si procede previa verifica dello stato di usura da parte del Viceconsegnatario o altro Dipendente incaricato dal Direttore centrale. Dell'effettuazione della verifica deve risultare apposita dichiarazione nel verbale di consegna.

8. In caso di cessazione, a qualunque titolo, dal servizio presso la Protezione Civile, tutti i capi di abbigliamento in uso, gli oggetti di equipaggiamento e gli accessori devono essere restituiti.

9. I capi di vestiario e di equipaggiamento che vengono sostituiti o restituiti sono consegnati al Viceconsegnatario o altro Dipendente incaricato dal Direttore centrale, che provvede, se necessario, ad attivare le procedure per lo smaltimento.

Art. 6 *(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è altresì pubblicato nel sito web istituzionale della Protezione Civile.

VESTIARIO ORDINARIO



Pullover a scollo "V"



Pantalone



Prototipo calzatura donna (modello indicativo)



Prototipo calzatura uomo



Camicia manica lunga



Cravatta



Cintura



Polo manica lunga



Polo manica corta



Giubbino con interno staccabile



Felpa in pile

LOGHI VESTIARIO ORDINARIO

ETICHETTE STACCABILI FRONTALI PARTE DESTRA

COGNOME N.

“COGNOME N.”
per tutti (9,8X1,5)

**DENOMINAZIONE
UFFICIO**

“DENOMINAZIONE
UFFICIO” (9,8X2,7)

**QUALIFICA
UFFICIO**

per “POSIZIONE
ORGANIZZATIVA” e
“COORDINATORE DI
STRUTTURA STABILE”
(9,8X2,7 CM)

**QUALIFICA
SERVIZIO**

per “DIRETTORE
DI SERVIZIO”
(9,8X3,5 CM)

QUALIFICA

per “VICE DIRETTORE
REGIONALE” e “DIRETTORE
REGIONALE” (9,8X3,5 CM)

LOGO FRONTALE PARTE SINISTRA (8,5X8,5CM)



LOGHI MANICA DESTRA



Logo superiore (6,0x5,0 cm)

LOGHI MANICA SINISTRA



Logo superiore (5,0x3,0 cm)



Logo inferiore (5,0x7,0 cm)

VESTIARIO OPERATIVO



Giaccone impermeabile

Corpetto interno



Copripantalone impermeabile



Giubbotto operativo



Pantalone operativo



Tuta operativa

LOGHI VESTIARIO OPERATIVO

ETICHETTE STACCABILI FRONTALI PARTE DESTRA

COGNOME N.

“COGNOME N.”
per tutti (9,8X1,5)

**DENOMINAZIONE
UFFICIO**

“DENOMINAZIONE
UFFICIO” (9,8X2,7)

**QUALIFICA
UFFICIO**

per “POSIZIONE
ORGANIZZATIVA” e
“COORDINATORE DI
STRUTTURA STABILE”
(9,8X2,7 CM)

**QUALIFICA
SERVIZIO**

per “DIRETTORE
DI SERVIZIO”
(9,8X3,5 CM)

QUALIFICA

per “VICE DIRETTORE
REGIONALE” e “DIRETTORE
REGIONALE” (9,8X3,5 CM)

LOGO TASCA SINISTRA PANTALONE



LOGHI MANICA DESTRA



Logo superiore (8,5x8,5 cm)



Logo inferiore (6,0x5,0 cm)

LOGHI MANICA SINISTRA



Logo superiore (5,0x3,0 cm)



Logo centrale (5,0x7,0 cm)



PROTEZIONE CIVILE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Logo inferiore (6,5x4,5 cm)



Berretto



Zuccotto



Elmetto di sicurezza



Scaldacollo



Guanto estivo di sicurezza



Guanto invernale di sicurezza



Poncho impermeabile



Gilet alta visibilità



Calzatura di sicurezza